I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 962/77/CECA DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 1977
che fissa prezzi minimi per alcune barre per cemento armato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 61,

viste le decisioni n. 30-53 e n. 31-53 dell'alta autorità [1], modificate da ultimo dalle decisioni 72/440/CECA e 72/441/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1972 [2],

viste le decisioni n. 3073/73/CECA [3] e n. 911/75/CECA della Commissione [4],

considerando che l'industria siderurgica si trova da molti anni in serie difficoltà ; che l'offerta supera di gran lungo la domanda ; che la quota parte del mercato coperta dalle importazioni è fortemente aumentata ; che i prezzi sono stati ridotti molto al di sotto dei costi di produzione ;

considerando che la Commissione ha preso alcune misure destinate a stabilire un migliore equilibrio fra l'offerta e la domanda dei prodotti siderurgici ; che tali misure si basano, fra l'altro, sull'impegno assunto dalle imprese siderurgiche comunitarie di rispettare gli obiettivi di consegna stabiliti dalla Commissione ;

considerando che, a differenza degli altri prodotti laminati, gli obiettivi di consegna per le barre per cemento armato non sono stati oggetto di impegni volontari delle imprese in una proporzione soddisfacente ; che ne risulta una degradazione più forte ancora del mercato delle barre per cemento armato ; che il livello dei prezzi praticati per le barre per cemento armato è al di sotto di quello generalmente raggiunto dagli altri prodotti laminati ; che il tasso medio di utilizzazione delle capacità di produzione si stabilisce ad un livello inferiore a quello degli altri tipi di prodotti ; che la degradazione della situazione finanziaria delle imprese continua dunque ad aggravarsi ;

considerando che per questi motivi il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del trattato è compromesso nel settore delle barre per cemento armato ;

considerando che la Commissione ritiene pertanto che sussistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 61 al mercato delle barre per cemento armato ; che l'introduzione di prezzi minimi potrebbe risolvere la situazione in cui versa attualmente questo specifico mercato ;

considerando che è opportuno scegliere come prezzi minimi dei prezzi di base al punto di parità per mantenere una certa flessibilità del mercato ;

considerando che la Commissione deve essere in grado di adeguare i prezzi minimi in funzione delle variazioni dei tassi di cambio ;

considerando che la misura da prendere deve essere applicabile alle imprese siderurgiche della Comunità in conformità dell'articolo 80 del trattato nonché alle loro organizzazioni di vendita e ai loro intermediari di cui alle decisioni n. 30-53 e n. 31-53 ;

considerando che i prezzi minimi devono essere applicabili all'interno del mercato comune ; che in virtù delle decisioni n. 3073/73/CECA e n. 911/75/CECA i prezzi minimi pubblicati nei listini dei produttori comunitari sono applicabili anche alle operazioni effettuate in alcuni paesi dell'EFTA con i quali la Comunità ha concluso accordi di libero scambio per i prodotti CECA ;

considerando che per raggiungere l'effetto perseguito con i prezzi minimi è necessario vietare l'introduzione di nuovi sconti o l'aumento di quelli attualmente concessi, l'annullamento o la riduzione di tutti gli extra o i sovrapprezzi, nonché modificare i termini e le condizioni di pagamento ; che le imprese hanno facoltà di pubblicare prezzi di base superiori ai prezzi minimi fissati ;

---

(1) GU n. C 29 del 12. 5. 1973, per la versione aggiornata.
(2) GU n. L 297 del 30. 12. 1972, pag. 39 e pag. 42.
(3) GU n. L 314 del 15. 11. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 88 del 9. 4. 1975, pag. 7.

considerando inoltre che gli effetti della misura prevista sarebbero compromessi se le imprese allineassero i loro prezzi all'interno del mercato comune su offerte inferiori provenienti da paesi terzi ; che l'allineamento su tali offerte deve essere autorizzato soltanto quando il prezzo franco consegna non è inferiore a quello derivante dall'applicazione del listino di un'impresa comunitaria ;

considerando che i prezzi minimi devono essere applicabili al più presto in tutta la Comunità ; che per la modifica corrispondente dei listini già pubblicati può essere concesso un periodo di tempo più lungo ;

considerando che l'introduzione di prezzi minimi deve essere limitata nel tempo ; che durante il periodo di validità di questa misura la Commissione deve essere in grado di modificare i prezzi minimi se la situazione lo richiede ;

sulla base degli studi effettuati in collaborazione con le imprese e le associazioni di imprese e previa consultazione del comitato consultivo e del Consiglio sia sull'opportunità di introdurre prezzi minimi per le barre per cemento armato che sul livello di detti prezzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La presente decisione è applicabile alle imprese dell'industria siderurgica della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e alle loro organizzazioni di vendita, nonché ai loro intermediari di cui alle decisioni n. 30-53 e n. 31-53.

2. La Commissione fissa i prezzi minimi seguenti per le vendite degli acciai per cemento armato :

a) per le barre liscie di acciaio dolce comune, per tonnellata metrica :

marco tedesco :	530,
sterlina inglese e irlandese :	130,
franco francese :	1 106,
lira italiana :	198 000,
fiorino olandese :	550,
franco belga e lussemburghese :	8 100,
corona danese :	1 335 ;

b) per le barre ad aderenza migliorata con un carico unitario di snervamento minimo di 40 kg/mm² e un carico unitario di rottura minimo di 50 kg/mm², per tonnellata metrica :

marco tedesco :	550,
sterlina inglese e irlandese :	134,50,
franco francese :	1 145,
lira italiana :	205 000,
fiorino olandese :	570,
franco belga e lussemburghese :	8 400,
corona danese :	1 380.

3. Per mantenere un prezzo minimo uniforme all'interno del mercato comune, la Commissione può modificare tali prezzi in funzione delle variazioni dei tassi di cambio.

Articolo 2

1. I prezzi minimi di cui all'articolo 1 sono prezzi di base, fissati a partire dai punti di parità.

2. Essi sono obbligatori per le operazioni effettuate a decorrere dal terzo giorno successivo all'entrata in vigore della presente decisione e si sostituiscono, a decorrere da tale data, ai prezzi più bassi di listino, fino a quando le imprese non li avranno modificati in conformità dell'articolo 3.

Articolo 3

Le imprese i cui prezzi di listino pubblicati siano inferiori ai prezzi minimi pubblicano i nuovi prezzi di listino conformi alla presente decisione nel termine massimo di quindici giorni dalla sua entrata in vigore.

Articolo 4

1. Le riduzioni e gli sconti di qualsiasi tipo, pubblicati nei listini e nelle condizioni di vendita o notificati alla Commissione il giorno dell'entrata in vigore della presente decisione, non possono essere aumentati. È vietato applicare nuovi sconti o nuove riduzioni.

2. Gli aumenti, i sovrapprezzi e gli extra di qualsiasi tipo, pubblicati nei listini e nelle condizioni di vendita il giorno dell'entrata in vigore della presente decisione, non possono essere ridotti o annullati.

3. I termini e le condizioni di pagamento pubblicati nei listini il giorno dell'entrata in vigore della presente decisione non possono essere modificati.

Articolo 5

La presente decisione si applica alle vendite destinate all'interno della Comunità nonché ai territori della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia, del Regno di Svezia e al territorio europeo della Repubblica del Portogallo.

Articolo 6

1. I prezzi minimi non ostacolano gli allineamenti sui prezzi franco consegna più favorevoli dei listini di altri produttori della Comunità o dei paesi di cui all'articolo 5.

2. Tuttavia, all'interno del mercato comune, gli allineamenti sulle offerte per le barre da cemento armato in provenienza da qualsiasi paese non membro della Comunità, sono autorizzati soltanto se i prezzi franco consegna non sono inferiori a quelli indicati in un listino prezzi comunitario più favorevole.

Articolo 7

1. La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è valida fino al 31 dicembre 1977 fatta salva la sua abrogazione prima di tale data.

2. Fatto salvo l'adeguamento di cui all'articolo 1, punto 3, la Commissione può modificare i prezzi minimi durante il periodo di validità della presente decisione qualora ritenga che l'evoluzione della situazione lo richieda.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1977.

Per la Commissione

Il Presidente

Roy JENKINS